



## COMUNE DI BRISSAGO

### REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

---

#### IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

richiamati la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione, nonché la Legislazione federale e cantonale in materia di energia,

#### RISOLVE

#### CAPITOLO I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1

Scopo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

##### Art. 2

Autorità competenti

<sup>1</sup>La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale può delegare determinate competenze e decisioni ai servizi dell'amministrazione.

<sup>2</sup>Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>3</sup>In particolare è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire, tramite un'ordinanza di applicazione, le tipologie di intervento e i rispettivi importi;
- c) regolare, tramite un'ordinanza di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento;

- d) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

### **Art. 3**

Campi di applicazione

<sup>1</sup>Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b. risanamento energetico su immobili esistenti;
- c. realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico;
- d. realizzazione di nuovi impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- e. realizzazione di impianti fotovoltaici;
- f. realizzazione di impianti solari termici
- g. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici e l'acquisto di nuove biciclette elettriche, di nuove batterie sostitutive o di auto elettriche;
- h. acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

<sup>2</sup>Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono fissati tramite ordinanza municipale.

<sup>3</sup>Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge. Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

## **CAPITOLO II**

### **Procedura e condizioni di incentivazione**

#### **Art. 4**

Procedura

<sup>1</sup>La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.

<sup>2</sup>La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

<sup>3</sup>Le istanze diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi richiesti dall'autorità comunale.

#### **Art. 5**

Beneficiari

<sup>1</sup>Alle condizioni definite nel presente regolamento e nell'ordinanza di applicazione, hanno diritto agli incentivi le persone domiciliate nel Comune e le aziende con sede nel Comune.

<sup>2</sup>Il Municipio, tramite ordinanza, può limitare il numero massimo annuo di incentivi per persone domiciliate o aziende con sede nel Comune.

#### **Art. 6**

Condizioni

<sup>1</sup>Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato. Il

versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.

<sup>2</sup>Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'ordinanza municipale.

<sup>3</sup>Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

<sup>4</sup>L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste richieste non vengono prese in considerazione.

<sup>5</sup>Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

<sup>6</sup>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli acquisti, gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono effettuati con ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di acquisto/esecuzione con ditte e/o imprese con sede all'Estero, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>7</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>8</sup>Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, ha facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

## CAPITOLO III

### Incentivi

#### Art. 7

Entità degli incentivi

L'ammontare degli incentivi è stabilito tramite ordinanza municipale entro i limiti fissati nel presente Regolamento.

#### Art. 8

Certificazioni e analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantionali degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000 può essere erogato un incentivo pari al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo per analisi di CHF 1'000.00.

#### Art. 9

Risanamento energetico di edifici

Per i risanamenti energetici di base o i risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE, per i quali è già stato riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un

minimo del 10% sino ad un massimo del 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 5'000.00.

### **Art. 10**

Realizzazione di nuovi edifici

Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

### **Art. 11**

Impianti tecnici

<sup>1</sup>Per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile o elettrico diretto), a fonti rinnovabili, il Municipio può concedere un incentivo forfettario pari ad un minimo di CHF 1'000.00 e ad un massimo di CHF 10'000.00.

<sup>2</sup>L'incentivo può essere concesso per l'installazione di una pompa calore, di un impianto a legna, di un impianto a pellet o per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili.

### **Art. 12**

Impianti fotovoltaici

Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

### **Art. 13**

Impianti solari termici

Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% sino ad un massimo del 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

### **Art. 14**

Trasporto pubblico

<sup>1</sup>Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici arcobaleno, il Municipio può accordare un contributo sino al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

<sup>2</sup>Per l'acquisto di abbonamenti generali e abbonamenti metà prezzo per giovani sino a 25 anni che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino, il Municipio può accordare un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

**Art. 15**

Biciclette elettriche

<sup>1</sup>Per l'acquisto di biciclette elettriche, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 2'000.00.

<sup>2</sup>Per l'acquisto di una batteria di una bicicletta elettrica, il Municipio può accordare un incentivo pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 250.00.

<sup>3</sup>Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

**Art. 16**

Auto elettriche

<sup>1</sup>Per l'acquisto di auto elettriche, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.00 e ad un massimo di CHF 5'000.00.

<sup>2</sup>Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

**Art. 17**

Apparecchi ed elettrodomestici

<sup>1</sup>Per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo del 10% e ad un massimo del 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00 per economia domestica.

<sup>2</sup>L'incentivo è concesso unicamente per gli apparecchi e gli elettrodomestici che soddisfano le classi di efficienza del Regolamento di prodotto degli standard di costruzione Minergie (Allegato B2, tabella 2).

<sup>3</sup>Le aziende con sede a Brissago hanno diritto all'incentivo, nella misura in cui il numero di dipendenti non è superiore a 10.

**CAPITOLO IV****Disposizioni finali****Art. 18**

Diritto suppletorio

Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio decide sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nelle singole fattispecie.

**Art. 19**

Reclamo e ricorso

<sup>1</sup>Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 20**

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità comunale.

## PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente  
(Jelmoni E.)



Il Segretario  
(Avv. G. Cotti)



Adottato dal Consiglio comunale in data 26 novembre 2019.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 6 febbraio 2020.